

STATUTO

FONDAZIONE MARIA GABRIELLA DE MATTEIS – ente del Terzo settore

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita, su iniziativa di Alessandra Ricci, Maria Chiara Ricci e Fernando Ricci, una fondazione denominata "FONDAZIONE MARIA GABRIELLA DE MATTEIS ente del Terzo settore" ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii..

L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente del Terzo settore" e l'utilizzo della stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, nonché l'utilizzo dell'indicazione di "ente del Terzo settore" o di "ETS", sono subordinati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Qualora ottenga l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente del Terzo settore".

ARTICOLO 2 – SEDE

La Fondazione ha sede legale in Avellino.

ARTICOLO 3 – SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALE

La Fondazione nasce per onorare la memoria di Maria Gabriella allo scopo di incoraggiare le ricerche e gli studi sulle malattie tumorali.

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando in particolare nell'ambito della ricerca scientifica con specifico riguardo alla lotta ai tumori, dell'assistenza sociale e sanitaria. La Fondazione opera



Alessandra Ricci
Fernando Ricci
Maria Chiara Ricci
Liliane Accardi
Antonio Ego De Matteis
Mediate Juncos

altresi nell'ambito della beneficenza con riferimento ai temi dello sviluppo dei talenti e della promozione dei valori della bellezza.

Per il perseguimento delle sopra indicate finalità, la Fondazione svolge, in via principale, attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

A titolo esemplificativo, la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di fornire:

- sostegno, anche economico, a progetti di ricerca scientifica, nell'ambito della lotta ai tumori;
- sostegno a progetti di assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone affette da malattie tumorali;
- attività di promozione e diffusione della cultura e sapere, oltretutto valorizzazione del "bello" nelle sue varie declinazioni, ivi incluso in ambito culturale, a titolo esemplificativo a sostegno di conservatori e altri poli culturali;
- assegnazione di riconoscimenti, borse di studio e/o premi intitolati "alla memoria di Maria Gabriella De Matteis" a talenti meritevoli nei settori di interesse della Fondazione;
- erogazione di finanziamenti a giovani ricercatori.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra citate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli enti del Terzo settore. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e dei criteri.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Alessandro Rea
Giovanni Ricci

Maria Chiara Ricci
Liliane Lorenzelli

Anna Ego De Matteis
Maddalena Janni



Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. Dalla dotazione iniziale conferita dai Fondatori e dal Socio Promotore all'atto della costituzione ed in particolare valori in denaro e valori mobiliari;
2. Dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
3. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
4. dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori, possono costituire eventuali fondi di riserva destinati a incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 5 – FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione è costituito:

1. Da rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
2. Da donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al patrimonio;
3. Da donazioni o contributi per sostenere l'attività istituzionale, provenienti da Enti pubblici e soggetti privati sia italiani che stranieri;
4. Dai contributi versati dai Fondatori, dal Socio Promotore e da ulteriori sostenitori;
5. Dai ricavi delle attività istituzionali nonché dalle eventuali attività diverse da quelle d'interesse generale o altre forme di sostegno dirette e/o indirette volte a sostenere l'attività della fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

ARTICOLO 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea dei Fondatori provvede, entro il 30 aprile, all'approvazione del bilancio d'esercizio, come predisposto dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione procederà entro il 30 aprile alla redazione del bilancio sociale dell'esercizio decorso, secondo le apposite linee guida ministeriali, ai fini dell'approvazione del bilancio sociale medesimo da parte dell'Assemblea dei Fondatori.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. L'Assemblea dei Fondatori;
3. Il Presidente;
4. l'Organo di controllo.



Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti dell'Assemblea dei Fondatori svolgeranno la loro attività gratuitamente. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire criteri per effettuare ai membri degli organi un rimborso spese per lo svolgimento delle attività istituzionali. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 8 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 6 membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori e restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Alessandra Rini
Gianluigi Ricci

Marica Chiara Ricci
Littia Leondri

A. M. Ep. De Medeiros
Mediane Gomes

Il membro del Consiglio di Amministrazione che non partecipa, senza giustificato motivo, per cinque volte consecutive alle riunioni del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In questa come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di alcuno dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione richiede all'Assemblea dei Fondatori di provvedere alla designazione del/dei Consigliere/i subentrante/subentranti che resterà/resteranno fino allo spirare del termine previsto per la durata della carica del consigliere sostituito.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati e devono essere scelti fra persone che condividano gli scopi della Fondazione e che mettano al servizio degli stessi la propria personalità e professionalità.

Qualora il numero dei consiglieri sia inferiore a tre, il consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 9 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- dare attuazione alle attività e ai programmi di attività definiti dall'Assemblea dei Fondatori, nell'ambito degli scopi e dell'attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto e;
- predisporre il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- approvare, se ritenuto opportuno, il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- Ogni altra attività utile al corretto funzionamento e gestione della Fondazione.

ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario inoltrati almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, luogo e l'ora. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di due terzi dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione.

ARTICOLO 11 – L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI


L'Assemblea è composta da tutti i Fondatori della Fondazione.

In caso di premorienza o altra causa di cessazione dalla carica di uno o più Fondatori, spetta ai Fondatori rimasti in carica designare il componente dell'Assemblea in sostituzione del Fondatore venuto meno, dando priorità ai familiari appartenenti al suo diretto nucleo familiare.

Alessandro Rini
Giovanni Rina

Marie Anne Ricci
Loretta Ricci

M. E. De Meis
Medette Gueno



L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed è convocata almeno 7 giorni prima dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Spetta all'Assemblea dei Fondatori:

- Definire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e dell'attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto e approvare i programmi di attività predisposti annualmente;
- approvare il bilancio d'esercizio;
- approvare, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il bilancio sociale in conformità alle apposite linee guida ministeriali;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo;
- nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- nominare e revocare i componenti del Comitato scientifico, ove istituito;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta all'Autorità competente per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio. In quest'ultimo caso il quorum per la deliberazione prevederà in ogni caso una votazione a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto;

ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e, come regola generale, è nominato dall'Assemblea dei Fondatori fra i propri membri e dura in carica tre esercizi.

Assume la carica quale primo Presidente della Fondazione Fernando Ricci. In caso di premorienza o altra causa di cessazione dalla carica dello stesso, il Presidente della Fondazione sarà nominato, tra i membri dell'Assemblea dei Fondatori, da Alessandra Ricci e Maria Chiara Ricci.


Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale.

Il Presidente ha il potere di aprire conti correnti intestati alla Fondazione, di operare su detti conti e di nominare altre persone abilitate ad operare sui conti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal componente dell'Assemblea dei Fondatori più anziano d'età.

Il Presidente:

- Convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle sue riunioni;
- Cura la gestione della Fondazione, coordina e supervisiona il lavoro del personale della Fondazione e dei consulenti esterni, elabora proposte da portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere di quest'ultimo;
- Cura l'osservanza dello Statuto;
- Pone in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci e rendiconti, secondo le disposizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.



ARTICOLO 13 – PRESIDENTE ONORARIO

È Presidente Onorario e Socio Promotore della Fondazione il Cav. Armando Enzo De Matteis.

Il riconoscimento è a vita. Il Presidente Onorario può dare suggerimenti e formulare proposte in relazione all'oggetto e attività della Fondazione, nonché partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

ARTICOLO 14 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica dall'Assemblea dei Fondatori tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali dei conti.

Alessandra Ricci
Sandro Ricci

Giulia Quaresima Ricci
Massimiliano Bertone

Armando Enzo De Matteis
Melchiorre Guarna

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea dei Fondatori nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'incarico della revisione legale può essere affidato dall'Assemblea dei Fondatori al medesimo Organo di controllo o in alternativa, sentito il parere dell'Organo di controllo, ad altro soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale dei conti.

ARTICOLO 15 – COMITATO SCIENTIFICO

Con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori può essere costituito un Comitato scientifico composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, ivi incluso il Presidente della Fondazione, scelti fra persone particolarmente esperte in ambito sanitario e sui temi connessi alla ricerca scientifica sulle malattie tumorali, e/o in generale sulle tematiche riguardanti le finalità e le attività istituzionali della Fondazione. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su

convocazione del Presidente della Fondazione, che assume la presidenza anche del Comitato stesso, o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata. Il Comitato ha la facoltà di nominare, tra i propri componenti, il Direttore Scientifico al quale possono essere delegate, previo espresso mandato, specifiche attribuzioni del Comitato o del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 – SCIoglimento


In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori che nominerà anche il liquidatore, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme del Codice civile e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti al momento del perfezionamento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.



Alessandro Ricci
Emanuela Ricci

Anna Maria Ricci
Alessandro Ricci

Roberto Ricci
Medio Guano

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 18 luglio 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia